



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 354 del 13/03/2020

Determina del Responsabile N. 20 del 13/03/2020

PROPOSTA N. 401 del 12/03/2020

OGGETTO: Comune di Ascoli Piceno-Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all'art.12 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. del Piano di lottizzazione relativo all'Area Progetto AP-11 sub-comparto "Edilcasa-Catalini"

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019;

Atteso che il Piano di lottizzazione in oggetto risulta conforme alle previsioni del vigente PRG adeguato al PPAR e che lo stesso è sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS per effetto di quanto previsto dall'art 5 della legge n.106/2011 di modifica dell'art. 16 della legge n.1150/1942;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Ascoli Piceno con nota prot. n. 93618 del 23.12.2019, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 30.12.2019 con protocollo n. 26420, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del Piano di lottizzazione relativo all'Area Progetto Ap-11, sub-comparto "Edilcasa - Catalini", zona "C" di espansione residenziale nel vigente Piano Regolatore Generale;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 12.03.2020, di seguito integralmente trascritto:

,,,,,,,,,,,,,

Con nota prot. n. 93618 del 23.12.2019, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 30.12.2019 con protocollo n. 26420, il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito al Piano di Lottizzazione in oggetto, indicando i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e il link nel quale sono stati resi disponibili il Rapporto Preliminare, la scheda di sintesi conforme alla delibera di GP n. 3 del 13.01.2010 e gli elaborati del Piano di Lottizzazione costituiti da:

- Volo Aerofotogrammetrico;
- Elaborato n.U-01: Relazione tecnico-illustrativa ed allegati;

- Elaborato n.U-02: Norme tecniche di attuazione;
- Elaborato n.U-03: Planimetria catastale ed elenco delle proprietà;
- Elaborato n.U-04: Estratto PRG su base catastale e aerofotogrammetrica;
- Elaborato n.U-04A: Calcolo del volume;
- Elaborato n.U-04B: Trasposizione vincoli;
- Elaborato n.U-05: Stato attuale - Planimetria e profili-sezioni;
- Elaborato n.U-06: Stato modificato - Planimetria sub-comparto con destinazioni d'uso;
- Elaborato n.U-07: Stato modificato - Planivolumetrico indicativo;
- Elaborato n.U-08: Stato modificato - Profili e sezioni indicativi;
- Elaborato n.U-09: Stato modificato - Sagome di massimo ingombro e verifica parametri;
- Elaborato n.U-10: Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Reti (1);
- Elaborato n.U-11: Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Reti (2);
- Elaborato n.U-12: Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Reti (3);
- Elaborato n.U-13: Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Relazione tecnica;
- Elaborato n.U-14: Stato modificato - Opere di urbanizzazione - Elenco Prezzi Unitari;
- Elaborato n.U-15: Cronoprogramma;
- Elaborato n.U-16: Schema di convenzione;
- Elaborato n.U-17: Vas - Rapporto Preliminare per Verifica di Assoggettabilità;
- Elaborato n.U-18A: Stato Modificato – Previsioni Planivolumetriche vincolanti – Lotto 1;
- Elaborato n.U-18B: Stato Modificato – Previsioni Planivolumetriche vincolanti – Lotto 1;
- Elaborato n.U-19A: Stato Modificato – Previsioni Planivolumetriche vincolanti – Lotto 2;
- Elaborato n.U-19B: Stato Modificato – Previsioni Planivolumetriche vincolanti – Lotto 2;
- Elaborato n.PA-01: Relazione illustrativa;
- Elaborato n.PA-02: Relazione descrittiva;
- Elaborato n.PA-03: Documentazione Fotografica;
- Elaborato n.PA-04: Elaborato di Progetto.

Con nota prot. n. 373 del 09.01.2020 lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Comune di Ascoli Piceno ha reso disponibili il rapporto preliminare e gli elaborati del Piano di Lottizzazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalle lettere A.4) e B, comma 3, dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi S.p.A.;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno;
- Settore III Infrastrutture e Servizi a rete della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 2338 del 05.02.2020, ha comunicato di non ritenere necessaria l'assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione di che trattasi e con riferimento alla tutela paesaggistica ha espresso parere favorevole di massima a condizione che vengano recepite le seguenti indicazioni:

“Considerata la vicinanza dei due casali, espressione tipica della tradizione rurale dell'area di progetto, così come meglio definito anche dall'art. 7 della LR n. 13/90, si raccomanda che la

progettazione delle nuove unità abitative tenga conto di tipologie, materiali e piantumazioni tipiche degli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale oggetto di tutela e valorizzazione.”.

Per quanto attiene la tutela archeologica ha comunicato quanto segue:

“Il rapporto preliminare e gli elaborati di sintesi allegati non contengono un’analisi approfondita dei possibili impatti sul patrimonio archeologico sepolto. L’area oggetto di Lottizzazione, infatti è nota a questo Ufficio per segnalazioni o rinvenimenti di epoca preistorica. In considerazione di ciò si anticipa che tutte le attività che prevedono movimentazione terra, compresa la nuova viabilità, dovranno essere sottoposte all’autorizzazione preventiva di questa Soprintendenza, che si riserva pertanto di fornire ulteriori indicazioni e di dettare prescrizioni relative ai singoli ambiti d’intervento. Si rimane in attesa del Progetto definitivo per le opportune valutazioni di competenza.”.

Il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ ASUR area vasta n. 5, con nota prot.n. 3714 del 16.01.2020, ha comunicato di ritenere che il Piano di Lottizzazione in argomento possa essere escluso dal procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS).

L’AATO n.5 Marche Sud, con nota prot. n. 234 del 05.02.2020, ha espresso parere favorevole all’esclusione dalla VAS del Piano di Lottizzazione di cui in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- **fornitura di acqua potabile:** rispetto delle prescrizioni tecniche del Gestore CIIP Spa;
- **scarico delle acque reflue domestiche, assimilate e industriali:** allaccio alla rete fognaria pubblica secondo le prescrizioni impartite dal Gestore al momento dell’allaccio;
- **scarico delle acque meteoriche:** la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall’ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall’art.42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;
- **eventuale spostamento degli impianti tecnologici** (idrici e fognari) per esigenze di cantiere è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del richiedente.

Il CIIP S.p.A., con nota prot.n. 2020001090 del 23.01.2020, ha comunicato quanto segue:

- *l’approvvigionamento idrico potrà avvenire a cura e spese dei richiedenti in derivazione dalle condotte idriche di distribuzione in uscita dal serbatoio denominato “Tozzano nuovo”, esistenti in zona e poste a circa 300 mt dall’insediamento urbanistico da realizzare;*
- *gli scarichi delle acque reflue (domestiche e assimilati/industriali), dovranno essere condotti a cure e spese dei richiedenti presso il collettore posto in via Loreto che adduce i liquami al depuratore denominato “Marino”;*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall’ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall’art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i..*

La Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno, il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale ed il Settore III Infrastrutture e Servizi a rete della scrivente Amministrazione non hanno espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

Il Piano di lottizzazione è relativo al sub-comparto denominato "Edilcasa-Catalini", individuato all'interno dell'Area Progetto AP-11 in località Tozzano, avente destinazione urbanistica di zona "C" di espansione residenziale nel vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Ascoli Piceno; tale piano attuativo, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 61 delle NTA del vigente PRG e sulla base degli indici e parametri urbanistici nello stesso prescritti, interessa un'area della superficie territoriale di mq 50.788,18, nella quale è prevista la formazione di quattro lotti edificabili dove potranno essere realizzati edifici di nuova costruzione per complessivi mc 10.157,63 – abitanti insediabili n. 85 (lotto n. 1 mc 1.683,00, lotto n. 2 mc 4.985,56, lotto n. 3 mc 1.849,07, lotto n. 4 mc 1.640,00).

Con riferimento agli standard urbanistici sono previsti mq 2.572,28 di verde e parcheggi pubblici, per una dotazione ad abitante insediabile di mq 30.26 (mq 2.572,28/85) superiore alla dotazione minima stabilita dal sopraccitato art. 61 delle NTA del vigente PRG pari nel caso di specie a mq 27/ab; sono altresì previsti mq 850,00 per standard aggiuntivi (orti).

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Nella scheda di sintesi predisposta dal Dirigente del Servizio Urbanistica Comunale risulta che il Piano:

- non definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione o comunque la realizzazione di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA);
- non ricade in area SIC e/o ZPS;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali e in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- non interferisce con gli ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR (l'ambito definitivo del Torrente Grancaso non è oggetto di previsioni edificatorie) e con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii. (art. 142, lettera c, fiumi);
- non contiene ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- risulta conforme al Piano Operativo di Gestione dei Rifiuti Regionale e/o Provinciale;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui agli Allegati II e III della delibera di GR n. 1813/2010 (linee guida regionali per la VAS) - sostituite dalle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019 - e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi” a seguito dell’attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall’art.13 comma 1 del D.Lgs n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

L’analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti al Piano di cui si tratta in considerazione dell’ambito territoriale e settoriale d’intervento dello stesso, ha consentito di verificarne la coerenza rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione (nazionale, regionale, provinciale, comunale).

Sono stati presi in considerazione i seguenti piani e programmi:

Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), Piano d’Inquadramento Territoriale (PIT), Strategia Regionale di Azione Ambientale per la Sostenibilità (STRAS), Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria e Ambiente (PRNQAA), Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI Tronto), Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), Censimento dei fabbricati rurali, Piano di classificazione acustica comunale.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell’ambito di influenza ambientale del Piano consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell’ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell’intervento e l’ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate “settori di governo”, da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche del Piano, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l’ambiente (anche attraverso le interazioni con i settori di governo), è stata compilata la check list dell’allegato II, paragrafo 2 delle linee guida Regionali sulla VAS.

Non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l’ambito d’influenza territoriale non può andare oltre l’area di riferimento del Piano stesso.

VERIFICA DI PERTINENZA

Scopo della verifica è evidenziare il livello di pertinenza del Piano rispetto ai criteri di cui all’allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. A tal fine è stata compilata la tabella di sintesi riportata a pag. 28 del rapporto preliminare.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA si ritiene che non emergano particolari criticità in merito al Piano di lottizzazione proposto ad eccezione di quanto di seguito specificato:

Il rapporto ambientale per la VAS del vigente PRG adeguato al PPAR indica una serie di misure ed azioni relative ai temi ambientali “Cambiamenti climatici”, “Aria”, “Acqua” “Suolo” recepite al Capo VI “Sostenibilità” delle NTA del PRG che detta disposizioni per l’uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche.

In particolare quella di cui all’art. 67 “Prestazioni dell’involucro”, comma 1 “Orientamento dell’edificio” non risulta verificabile in considerazione del fatto che il Piano di Lottizzazione prevede una soluzione planivolumetrica indicativa – fattispecie che peraltro non appare in linea con quanto prescritto dalla LR n. 34/92 e ss.mm.ii. - con conseguente indeterminatezza dell’ubicazione ed orientamento degli edifici; anche rispetto alle altre disposizioni di cui al Capo VI non si rinviene alcun riferimento alle stesse per cui si ritiene opportuno inserire quanto meno un richiamo delle stesse nelle NTA del Piano di Lottizzazione.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il Piano di Lottizzazione relativo all'Area Progetto AP-11, sub-comparto "Edilcasa – Catalini", conforme al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Ascoli Piceno, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il Piano di Lottizzazione dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. il Piano di Lottizzazione venga opportunamente modificato al fine di tener conto di quanto evidenziato al punto "Valutazioni di significatività degli impatti ambientali" del presente parere istruttorio;
3. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., ritenendo comunque necessario evidenziare ai fini dell'adozione del Piano di Lottizzazione, la mancanza degli elaborati previsti dall'art. 37 "Piani attuativi concernenti zone sottoposte a tutela paesaggistica" della LR n. 34/92 e ss.mm.ii. "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

DETERMINA

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., del Piano di Lottizzazione relativo all'Area Progetto AP-11, sub-comparto "Edilcasa – Catalini", conforme al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Ascoli Piceno, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il Piano di Lottizzazione dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. il Piano di Lottizzazione venga opportunamente modificato al fine di tener conto di quanto evidenziato al punto "Valutazioni di significatività degli impatti ambientali" del presente parere istruttorio;
3. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., ritenendo comunque necessario evidenziare ai fini dell'adozione del Piano di Lottizzazione, la mancanza

degli elaborati previsti dall'art. 37 "Piani attuativi concernenti zone sottoposte a tutela paesaggistica" della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

- B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ascoli Piceno quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G) Di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente.
- H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorno con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente ad interim del Settore

(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 13/03/2020

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO